



Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 14

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO:	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva
NUMERO ATTO	COM(2020) 749
NUMERO PROCEDURA	2020/0331 (CNS)
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	18/12/2020
DATA DI TRASMISSIONE	22/12/2020
SCADENZA OTTO SETTIMANE	10/03/2021
ASSEGNATO IL	28/12/2020
DEFERIMENTO PER MERITO	6 ^a Commissione permanente
OGGETTO	Conferimento alla Commissione europea e al Consiglio dell'UE di competenze di esecuzione relative alla direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE) al fine di evitare casi di doppia imposizione, incertezza giuridica e costi aggiuntivi per le imprese.
BASE GIURIDICA	Articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale "il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle (...) imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza" ..
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	La Commissione europea ha dichiarato il documento in esame conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, sole in grado di armonizzare alcuni concetti contenuti nella direttiva IVA in tutti gli Stati membri;

valore aggiunto per l'Unione in virtù del miglioramento dell'efficienza del processo decisionale nel settore dell'IVA e della possibilità di evitare casi di doppia o mancata imposizione, soprattutto in situazioni transfrontaliere.

Per quanto concerne il principio di **proporzionalità**, la proposta è dichiarata congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

ANNOTAZIONI: *Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.*

Non risulta pervenuta la relazione governativa prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

1) CONTESTO NORMATIVO

Gli **atti di esecuzione** sono atti non legislativi dell'Unione europea, disciplinati dall'art 291, par. 1, del [TFUE](#). Tale norma esordisce attribuendo agli Stati membri la competenza ad adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

Quando però si dovessero rendere necessarie **condizioni uniformi di esecuzione nell'intera UE**, gli atti legislativi dell'UE "conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati (...), al Consiglio" (art. 291, par. 2). Agli Stati membri spetta il controllo sull'esercizio delle **competenze di esecuzione attribuite alla Commissione tramite un Comitato**, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.

Le **modalità di lavoro dei Comitati** sono state disciplinate nel [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#), che individua due diverse procedure:

- 1) **procedura consultiva** (articolo 4). Il comitato esprime un parere, che la Commissione dovrà tenere "nella massima considerazione". La votazione è solo eventuale;
- 2) **procedura di esame** (articolo 5). Il Comitato esprime il proprio parere a maggioranza qualificata; qualora la Commissione europea decida di discostarsene, è previsto il rinvio dell'atto ad un Comitato di appello per una nuova delibera (articolo 6).

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La proposta in esame intende permettere l'applicazione uniforme della direttiva IVA negli Stati membri mediante l'introduzione di **competenze di esecuzione** attribuite:

- 1) **al Consiglio dell'Unione** con riferimento a "**questioni sostanziali particolarmente sensibili per gli Stati membri**" (punto n. 6 delle premesse), ovvero: l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva (Titolo I), le aliquote (Titolo VIII) e le deroghe (Titolo XIII) (nuovo articolo 397 della direttiva). Il Consiglio potrà altresì intervenire per l'attuazione delle altre norme ma non relativamente alle definizioni dei termini utilizzati;
- 2) **alla Commissione europea per determinare il significato di alcuni termini** utilizzati e relativi a: soggetti passivi, operazioni imponibili, luogo delle operazioni imponibili, fatto generatore e esigibilità, base imponibile, esenzioni, detrazioni, obblighi, regimi speciali di imposta. Vengono espressamente esclusi i casi in cui gli Stati membri debbano, ai sensi della direttiva: esercitare un'opzione; fornire autonome definizioni; stabilire condizioni, procedure

e norme; concedere riconoscimenti o autorizzazioni; rilasciare il numero di registrazione fiscale (nuovo articolo 397-*bis*).

Il nuovo articolo 398-*bis* della direttiva IVA specifica, coerentemente con il citato disposto del TFUE; che la Commissione sarà assistita, nello svolgimento delle competenze di esecuzione, da un Comitato. Quest'ultimo sarà composto da esperti in materia di IVA delle amministrazioni fiscali degli Stati membri e opererà seguendo la procedura di esame (nuovo articolo 398-*bis*), come del resto obbligatoriamente previsto dall'articolo 2 del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) in materia di fiscalità.

Attualmente è operativo, in sede europea, un [Comitato IVA](#), istituito a norma del vigente articolo 398 della [direttiva 2006/112/CE](#), il quale ha un mero ruolo consultivo e che - come ricostruito dalla Commissione europea nella relazione introduttiva dell'atto in esame - non è sempre stato in grado di garantire un'applicazione uniforme della legislazione UE in materia di IVA.

25 gennaio 2021

A cura di: Laura Lo Prato